



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Giudice monocratico del lavoro,
dottor Giampiero Panico,

nella causa n. 1444 del 2019 R.G.L.,
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ,

promossa da:
PIERO BONFIGLIO,
c.f. BNFPRI61S21E463J,
difeso / difesa da: Avv. IANNELLO ALESSIO,

contro:
I.N.P.S.,
c.f. 06933670967,
difeso / difesa da: Avv. SANGUINETI PATRIZIA;

visto ed applicato l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 77 del 2020,
visto il d.l. n. 125 del 2020,
visti gli atti della causa in epigrafe,
viste le note scritte delle parti,
visto ed applicato gli artt. 132, n. 4), c.p.c.
tenuto a mente l'art. 429, 1° comma, 1ª parte, c.p.c.,
pronunzia

SENTENZA

mediante lettura del dispositivo e concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui essa si fonda.

Parte ricorrente, res.te nel Circondario di questo Tribunale, propone opposizione agli avvisi di accertamento notificatili dall'I.N.P.S. in data 20 novembre 2019 ed eccepisce l'intervenuta prescrizione.

L'I.N.P.S. si costituisce, eccepisce la carenza di interesse ad agire del ricorrente e, comunque, l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne chiede il rigetto per infondatezza.

Così radicatosi il contraddittorio, la causa viene discussa cartolarmente ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 77 del 2020 e quindi decisa dal giudice.

Il ricorrente è stato raggiunto da un duplice avviso di accertamento dell'I.N.P.S. in data 20 novembre 2020 [docc. nn. 1)-2), ric.], con il quale gli si contesta la violazione dell'art. 2, comma 1, d.l. n. 463 del 1983, conv., con modd., nella L. n. 638 del 1983 e lo si notizia della sanzione amministrativa in misura ridotta ex art. 16, L. n. 689 del 1981.



Occorre infatti ricordare che l'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8 del 2016, ha riscritto l'art. 2, d.l. n. 463 del 1983, cit., prevedendo, al comma 1 bis, che:

“ L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”

La disposizione in questione, prevedendo l'emissione di sanzione amministrativa per punire l'omesso versamento delle ritenute previdenziali fino ad Euro 10.000,00= annui (come è nel caso di specie), richiama le norme sull'accertamento dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 14 ss., L. n. 689 del 1981 (v. art. 6, d.lgs. n. 8 del 2016).

Nel caso di specie, come detto, con il duplice avviso di accertamento riportato in premessa, è stato accertato e contestato al ricorrente l'omesso versamento dei contributi e delle ritenute e lo si è avvertito della facoltà di pagare la sanzione amministrativa in misura ridotta ex art. 16, L. n. 69 del 1981.

E' pacifico e documentale, infatti, che il ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta S.I.C.I.M. s.r.l., sedente in Riomaggiore, era stato tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 2, commi 1 ed 1 bis, L. n. 638 del 1983, cit. ed art. 81 cpv., c.p., per aver omesso “di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti” (dal capo di imputazione).

Tuttavia, in corso di procedimento, subentrava la novella legislativa di cui al d.lgs. n. 8 del 2016, cit., la quale depenalizzava la fattispecie per i casi di versamento omesso non superiori ad Euro 10.000,00=, prevedendo, in tali ipotesi, la sanzione amministrativa.

Il Tribunale penale della Spezia, preso atto di quanto sopra, ha conseguentemente assolto il ricorrente in quanto il fatto non era più previsto dalla legge come reato ed ha trasmesso gli atti all'I.N.P.S. per quanto di competenza ex art. 41, L. n. 689 [Trib. La Spezia 11 apr. 2016, n. 737, doc. n. 3), conv.].

Si è quindi instaurato il procedimento sanzionatorio amministrativo, di cui agli artt.14 ss., L. n. 689 (v. art. 6, d.lgs. n. 8 del 2016), nell'ambito del quale è stato emesso e notificato il duplice avviso di accertamento oggi impugnato.

Il procedimento è ex lege deputato o all'irrogazione di sanzione mediante ordinanza-ingiunzione, qualora l'illecito amministrativo venga ritenuto sussistente e l'interessato non abbia già pagato in misura ridotta (art. 18, 2° comma, 1^ parte, L. n. 689), ovvero all'archiviazione con conseguente non esercizio della potestà punitiva amministrativa (art. 18, 2° comma, 2^ parte).

Così ricostruito il caso di specie, si osserva che, nel procedimento sovra delineato, il verbale o atto di accertamento dell'illecito rimane atto interno endoprocedimentale, proprio, perché, come abbiamo visto - pur venendo notificato all'interessato a tutela dei suoi diritti di difesa (esercitabili in via amministrativa nel procedimento ex art. 18, 1° comma, L. n. 689) e per informarlo della facoltà del pagamento in misura ridotta (con conseguente estinzione del procedimento medesimo) -, la determinazione suscettiva di produrre effetti pregiudizievoli nella sfera del destinatario è solo l'irrogazione finale della sanzione, che si realizza con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e la sua notificazione.

In tali termini è consolidata la giurisprudenza della suprema Corte (ex multis, Cass. 7 nov. 1995, n. 11593, Id. 30 ago. 2007, n. 18320, Id. 12 lug. 2010, n. 16319; Id. ord., 19 dic. 2018, n. 32886), cui si uniforma da tempo l'Ufficio.

Non si verte infatti in procedimento per l'accertamento di contributi previdenziali, il cui verbale è immediatamente impugnabile, come conferma l'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999.



Queste considerazioni sono assorbenti per ritenere fondata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'I.N.P.S..

Solo incidentalmente va ricordato che la prescrizione (quinquennale, ex art. 28, L. n. 689), in caso di depenalizzazione con trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa, per le determinazioni ex artt. 14 ss., L. n. 689, decorre dalla data della trasmissione (art. 41, 1° comma, 2^ parte, L. n. 689; in giur., v., per tutte, Cass., ord., 27 lug. 2018, n. 19897).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese di lite, secondo soccombenza (art. 91, c.p.c.).

Ai fini liquidatori, si applica il d.m. n. 55 del 2014, tariffario della previdenza, fascia di valore da Euro 5.200,01=, riconoscimento del compenso per la 1^, la 2^ e la 4^ fase dell'attività difensiva.

Segue il dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice monocratico,
quale Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando,

- 1) Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- 2) Condanna parte ricorrente alle spese di lite, che liquida in Euro 3.550,00= per competenze legali, oltre spese gen.li.

Così deciso in La Spezia, addì 23/11/2020.

Il Giudice del Lavoro
(dottor Giampiero Panico)

